

ROMA CAPITALE Segretariato Generale
05 MAG 2023
N. RC/..... <u>11970</u>

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 1153 del 05 MAG. 2023

Oggetto: Porzione immobiliare privata sita in Roma, Via della Cesarina nr. 2/11, in locazione al Dipartimento Politiche Sociali e Salute. Allontanamento di occupanti abusivi e avvio procedure di somma urgenza per il ripristino delle condizioni ambientali ed igienico-sanitarie a tutela della salute pubblica.

Prot. QE/2023/0034980

del 05/05/2023

IL SINDACO

Premesso che:

con contratto di locazione immobiliare stipulato il 27/02/2014, la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli ha locato a Roma Capitale l'immobile sito in Via della Cesarina n. 2-11;

la predetta locazione risultava propedeutica alla realizzazione, al tempo programmata, di un "punto d'accoglienza" in favore delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti presenti nel territorio cittadino, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";

con D.D. rep. QE/2014/954 del 01/03/2014 il Dipartimento Politiche Sociali e Salute incaricava la RA.LA.M. Società Cooperativa Sociale della esecuzione di urgenti interventi di bonifica presso il predetto immobile, per la salvaguardia e la tutela delle condizioni igienico-sanitarie, causa di rischi per la sanità e la sicurezza pubblica;

in data 14/03/2014 la Polizia Locale di Roma Capitale, procedeva al «sequestro penale a seguito di rinvenimento di materiale pericoloso (Eternit) non regolarmente smaltito dell'area a disposizione dell'Autorità Giudiziaria» nel P.P. n. 1541/2017/DIB. promosso dal Tribunale Penale di Roma a carico del legale rappresentante della RA.LA.M.;

dal verbale di sequestro si evince che "... successivamente all'intervento di bonifica de quo agitur, sarebbero stati rinvenuti, interrati nel sottosuolo, dei rifiuti in eternit...";

il Direttore della Direzione Accoglienza ed Inclusione del Dipartimento Politiche Sociali e Salute e, successivamente, il Direttore dell'Ufficio di Scopo Rom, Sinti e Caminanti, veniva nominato custode giudiziario dell'area posta sotto sequestro;

in data 23.09.2022 il Tribunale Penale di Roma ha emesso dispositivo di dissequestro della predetta porzione di terreno in cui ordinava "il dissequestro e la restituzione dell'area al soggetto proprietario, subordinata al ripristino dello stato dei luoghi, sotto il controllo della P.M. di Roma";

il dispositivo di dissequestro veniva notificato dalla Polizia Locale di Roma Capitale al Direttore del Dipartimento Politiche Sociali e Salute in data 30.09.2022, prot. n. QE 64519/2022, unitamente a prescrizioni della P.G. finalizzate a garantire l'esecuzione degli interventi imposti dall'Autorità Giudiziaria;

Il Direttore della Direzione Accoglienza e Inclusione – Dipartimento Politiche Sociali e Salute

Gianna Rita Zagaria


Gianna Rita Zagaria
28.04.2023
15:26:10
GMT+01:00

Il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali e Salute


Michela Micheli
28.04.2023
15:27:31
GMT+01:00

Il Direttore del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti

Paolo Gaetano Giacomelli


PAOLO GAETANO GIACOMELLI
28.04.2023
15:54:30
GMT+01:00

Il Direttore Generale Paolo Aielli


PAOLO AIELLI

Visto Il Capo di Gabinetto Alberto Stancanelli


Alberto Stancanelli
05.05.2023
13:53:45
GMT+01:00

Visto Il Segretario Generale Pietro Paolo Mileti


GIANLUCA VIGGIANO
05.05.2023 13:20:22
GMT+01:00

Considerato che:

in data 05.04.2023 ha avuto luogo riunione di coordinamento tra i due Dipartimenti, con la partecipazione della UOSPE della Polizia Locale, finalizzata a definire la procedura per il ripristino dello stato dei luoghi, propedeutica alla restituzione dell'area al proprietario;

il 12.04.2023 veniva effettuato un sopralluogo congiunto presso l'area di Via della Cesarina nr.2-11, finalizzato a valutare lo stato dei luoghi dopo il dissequestro;

Dato atto che:

dal sopralluogo sono emerse le seguenti rilevanti criticità, così come riportato nel verbale della UOSPE della Polizia Locale prot. RH/2023/0091201 del 13/04/2023:

- la presenza di un nucleo familiare dimorante sine titolo, composto da 12 persone di cui nr. 7 minori, cittadini di origine comunitaria;
- il rischio di contaminazione da amianto per la presenza nel suolo/sottosuolo/materiale di riporto in matrice cementizia, determinata da attività antropiche pregresse, illecite;
- la presenza di manufatti in muratura, adibiti a civile abitazione, con coperture in lastre ondulate verosimilmente in Mca, molte delle quali rotte;
- la presenza sul suolo e sul terreno circostante ai predetti manufatti di frammenti di materiali compatti verosimilmente in Mca, frammenti a cumuli di altri rifiuti di varia natura e tipologia, in porzioni di aree evidentemente utilizzate per la stesura di indumenti e masserizie e in porzioni di aree adibite a latrine a cielo aperto;
- la presenza di copiosa vegetazione nell'area verde, esistente all'interno della porzione a suo tempo attinta dal sequestro, ricomprendente sia alcune alberature d'alto fusto a rischio di caduta, sia altre alberature già cadute ma in precario equilibrio statico, in carenza di manutenzione, che pongono a rischio la sicurezza per l'incolumità delle persone, stante la copiosa vegetazione infestante;

la Polizia Locale, in conclusione, segnalava che *"allo stato non potendosi escludere il rischio di contaminazione da amianto o di frammenti di asbesto aerodispersibili, la presenza e la permanenza all'interno della predetta porzione immobiliare di persone ed in particolare di minori debba essere considerata assolutamente incompatibile con le condizioni di sicurezza di carattere generale a tutela della salute, della pubblica incolumità e dell'ambiente che occorre garantire nei luoghi adibiti a civile abitazione o comunque adibiti a frequentazioni antropiche"*;

Atteso che:

nelle giornate del 15, 16, 17, 18, 26 aprile 2023 la Sala Operativa Sociale del Dipartimento Politiche Sociali e Salute ha effettuato ripetuti accessi presso il sito per tentare di far allontanare bonariamente dall'area contaminata gli occupanti abusivi;

del tutto infruttuosi sono risultati i tentativi di allontanamento degli occupanti dall'area anche a fronte dell'offerta di immediata collocazione nelle strutture del circuito emergenziale di Roma Capitale;

Rilevato che:

Gli elementi di fatto e di diritto sin qui esposti e motivati, integrano i presupposti della contingibilità e dell'urgenza che legittimano l'adozione del provvedimento *extra ordinem* di cui all'art. 50, comma 5 e all'art. 54 comma 4 del d.lgs 18 Agosto 2000 n.267 al fine di scongiurare l'aggravarsi del duplice rischio, sia la contaminazione dell'ambiente con frammenti di amianto e di asbesto areo-disperdibili sia per la sicurezza e l'incolumità delle persone ivi presenti, stante la copiosa vegetazione infestante, ricomprendente alcune alberature d'alto fusto a rischio di caduta, che altre alberature già cadute ma in precario equilibrio statico, in carenza di manutenzione;

La tutela della salute e dell'incolumità pubblica, con il ripristino delle condizioni ambientali nelle aree sottoposte a sequestro, e successivamente a dissequestro, può essere garantita attraverso urgenti e preliminari operazioni di ripristino dello stato dei luoghi e di eventuale rimozione di sostanze inquinanti nel sottosuolo;

VISTI

Il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152,

Gli artt. 50 e 54, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.,

La L. 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.,

Per quanto sopra, ravvisata, pertanto l'urgenza a provvedere,

ORDINA

- L'allontanamento, entro 7 (sette) giorni dalla notifica del presente provvedimento, dall'area sita in via della Cesarina n. 2-11, delle persone ivi presenti a qualsiasi titolo, al fine di scongiurare rischi per la salute e la sicurezza degli occupanti;
- La rimozione dei rifiuti dalla superficie dell'area e dai manufatti in muratura, e l'avvio, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente provvedimento, della procedura per le indagini preliminari finalizzate alla definizione delle operazioni necessarie al ripristino dello stato dei luoghi.

DISPONE

- che il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali reperisca soluzioni di accoglienza temporanea in favore delle persone presenti a qualsiasi titolo nell'area, con particolare riferimento alle persone di minore età ed a quelle in condizioni di fragilità, da attivare contestualmente all'allontanamento dall'area predetta;
- che il Comandante della Polizia Locale di Roma Capitale notifichi il presente provvedimento ai cittadini occupanti dell'area e ne dia esecuzione nel caso in cui non vi ottemperino spontaneamente entro 7 (sette) giorni dall'emanazione dello stesso, con la collaborazione della Sala Operativa Sociale del Dipartimento Politiche Sociali e Salute,
- che il Direttore del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti:
 - 1) a seguito dello sgombero dell'area da persone e animali, affidi ad AMA SpA la rimozione dei rifiuti, anche quelli contenenti amianto, presenti sul suolo e/o su manufatti, comprese tutte le attività propedeutiche all'esecuzione delle operazioni, quali interventi sul verde (es. sfalci, potature, etc.);
 - 2) successivamente alle attività di cui al punto precedente, affidi il servizio di indagini preliminari al fine di individuare tipologia ed entità del materiale eventualmente interrato e la conseguente definizione delle operazioni necessarie al ripristino dello stato dei luoghi;

AVVERTE

La non ottemperanza al presente provvedimento, nei modi e nei termini stabiliti, comporterà, ai sensi di legge, l'allontanamento coattivo di tutte le persone presenti nell'insediamento con l'impiego della Forza Pubblica.

L'inosservanza delle disposizioni previste nella presente ordinanza verrà perseguita a norma dell'art. 650 del codice penale.

Copia della presente ordinanza dovrà essere trasmessa alla Prefettura di Roma, alla Questura di Roma, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Presidente della Regione Lazio, al Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Roma, e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. è omessa la comunicazione di cui all'art. 8 della stessa legge, per ragioni di particolare urgenza dovute all'esigenza di immediato risanamento dell'area e allontanamento delle persone presenti sulla stessa, a causa delle gravi condizioni igienico-sanitarie e ambientali.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante il Codice del Processo Amministrativo.

Il Sindaco
(Roberto Gualtieri)



Roberto
Gualtieri
05.05.2023
14:10:52
GMT+01:00